

Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea



| | |
|---------------------|--|
| Sottotitolo: | Commento articolo per articolo |
| Autori: | C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di) |
| ISBN: | 978-88-9391-159-7 |
| N. Pagine: | LX-1470 |
| Anno Pubbl.: | 2017 |
| Collana: | Le fonti del diritto |
| Materia: | Diritto dell'Unione europea |



(http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg)

INDICE GENERALE

| | |
|---|-----|
| Articolo 198 – Udienza di discussione (<i>Paolo Iannuccelli</i>) | 933 |
| Articolo 199 – Termine per emettere il parere (<i>Paolo Iannuccelli</i>) | 933 |
| Articolo 200 – Pronuncia del parere (<i>Paolo Iannuccelli</i>) | 933 |

TITOLO VIII - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

| | |
|---|-----|
| Articolo 201 – Ricorsi contro le decisioni del collegio arbitrale (<i>Antonio Pérez van Kappel</i>) | 937 |
| Articolo 202 – Procedimento previsto dall'articolo 103 TCEEA (<i>Antonio Pérez van Kappel</i>) | 942 |
| Articolo 203 – Procedimenti previsti dagli articoli 104 e 105 TCEEA (<i>Antonio Pérez van Kappel</i>) | 942 |
| Articolo 204 – Procedimento previsto dall'articolo 111, paragrafo 3, dell'accordo SEE (<i>Jacopo Alberti</i>) | 950 |
| Articolo 205 – Soluzione delle controversie previste dall'articolo 35 TUE nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (<i>Francesca Capotorti</i>) | 954 |
| Articolo 206 – Domande previste dall'articolo 269 TFUE (<i>Francesca Capotorti</i>) | 958 |

DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|---|-----|
| Articolo 207 – Regolamento integrativo (<i>Alice Setari e Chiara E. Tuo</i>) | 962 |
| Articolo 208 – Norme di esecuzione (<i>Serena Crespi</i>) | 968 |
| Articolo 209 – Abrogazione (<i>Serena Crespi</i>) | 973 |
| Articolo 210 – Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regola- mento (<i>Serena Crespi</i>) | 974 |

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

| | |
|--|-----|
| Articolo 1 – Definizioni (<i>Serena Crespi</i>) | 981 |
|--|-----|

9 *bis*, 39 e 57 St., nonché 10, par. 3, 13 e 160-166 RP CG. La dec., del 13.9.11, cit. trova la propria base giuridica negli artt. 37, par. 7, e 79, par. 3, RP CG 1991 e, qualora la CG ne adottasse una versione aggiornata alla riforma del 2012, negli analoghi artt. 57, par. 8, e 48, par. 4, RP CG. La dec., del 25.3.2014, cit., è fondata sull'art. 24, par. 2, 4 e 6, RP CG.

Bibliografia: v. bibliografia generale.

Articolo 209 Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991, da ultimo modificato il 24 maggio 2011 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 162 del 22 giugno 2011, pag. 17).

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. La *ratio* della disposizione.

I.1. Fatta eccezione per l'introduzione nel RP CG 1991 di un titolo IV inerente all'impugnazione delle sentenze del Trib. davanti alla CG, la maggior parte delle modifiche apportate al RP CG 1991 tra il 1994 e il 2011 si sono per lo più limitate a mere codificazioni di cambiamenti anteriori determinati dalla revisione dei trattati. A differenza delle riforme 1994-2011 quella che ha condotto in ultimo all'adozione del RP CG 2012 ha invece profondamente modificato il RP CG 1991. Al fine di adeguare quest'ultimo alla realtà dell'attuale contenzioso della CG, il quale è ormai costituito per lo più da rinvii pregiudiziali, le norme relative a questi ultimi procedimenti sono state collocate in apposito titolo (III – artt. 93-118 RP CG), che disciplina anche i procedimenti pregiudiziali accelerati (artt. 105-106) e d'urgenza (artt. 107-114). Per mantenere anche a seguito dell'aumento del volume delle cause la capacità di risolvere le controversie in tempi ragionevoli, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 47 CdfUE (oltre che già dall'art. 6 CEDU), il RP CG 2012 ha poi introdotto meccanismi di vario tipo – ad es., la possibilità per gli SM e le istituzioni UE di intervenire nelle controversie davanti alla CG mediante una semplice dichiarazione, la semplificazione delle procedure finalizzate ad adottare un'ordinanza, la possibilità di decidere senza udienza – che sono volti a permettere alla CG di decidere in tempi contenuti. Al fine poi di consentire alle parti di individuare con precisione i diritti e i doveri derivanti dal procedimento, la riforma del 2012 ha codificato prassi esistenti (ad es., il rinvio di una domanda di gratuito patrocinio alla sezione di tre giudici della quale fa parte il giudice incaricato della causa nell'ambito della quale tale istanza è stata formulata, la facoltà di tenere udienze comuni a più cause o di coprire con l'anonimato il nome di determinate persone), eliminato norme ormai desuete, nonché semplificato disposizioni ec-

cessivamente complesse (ad es., quelle per il riesame delle sentenze del Trib.). A fronte dei numerosi cambiamenti strutturali che la riforma del 2012 ha apportato al RP CG 1991, la CG ha così scelto di non limitarsi a modifiche solo puntuali del vecchio RP, come avvenuto per lo più in passato, ma ha provveduto a una nuova stesura dello stesso. A tal fine, l'art. 209 RP CG stabilisce che il nuovo RP sostituisca e abroghi il RP CG 1991 dall'entrata in vigore del nuovo RP e dunque, in virtù dell'art. 210 RP CG, dal «primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione [di quest'ultimo] nella GUUE».

2. La tecnica usata all'art. 209 RP CG – sostituzione e abrogazione del vecchio RP dall'entrata in vigore del nuovo RP – era invero stata già usata in passato. In virtù dell'art. 226 RP CG 1991, il RP CG 1991 ha sostituito e abrogato il RP CG del 4.12.1974 (GUCE, L 350/29) da ultimo modificato il 15.5.1991. Analogamente, l'art. 112 RP CG 1974 prevedeva che il RP CG 1974 sostituisse e abrogasse il RP CG 1959. L'art. 112 RP CG 1959 stabiliva che, con l'entrata in vigore del RP CG 1959, fosse abrogato il RP CG CECA 1953 (GUCECA 3/37) e 1954 (GUCECA 11/373).

3. Il contenuto e la *ratio* dell'art. 209 RP CG è riprodotto in termini analoghi all'art. 226 RP Trib. e all'art. 133 RP TFP (v. tuttavia le differenze quanto all'entrata in vigore dei RP Trib. e RP TFP rispetto al RP CG).

Bibliografia: v. bibliografia generale.

Articolo 210 Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento, autentico nelle lingue indicate dall'art. 36 dello stesso, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. La pubblicazione del RP CG nella GUUE. – II. L'entrata in vigore del RP CG.

I.1. L'art. 210 RP CG è la norma di chiusura delle «Disposizioni finali» del RP CG, nonché dell'interno RP. Tale norma stabilisce che il RP CG 2012 entri in vigore il «primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione» nella GUUE. Il contenuto dell'art. 210 RP CG è riprodotto per ampi tratti all'art. 127 RP Trib. e all'art. 134 RP TFP.

2. Perché il RP CG entri in vigore è necessario innanzitutto che esso sia pubblicato nella GUUE. L'art. 297 TFUE impone, infatti, tale forma di pubblicità anche per gli atti non legislativi qualora essi producano effetti giuridici nei confronti di terzi. Pur se il RP CG non è adottato con la procedura legislativa di cui agli artt. 289 e 294 TFUE – prevedendo l'art. 253, 6° c., TFUE che esso sia adottato non dal legislatore UE ma dalla CG e sia sottoposto esclusivamente all'approvazione succes-

siva del Cons. senza il coinvolgimento del PE – esso, a differenza dei regolamenti interni di altre istituzioni UE (PE, art. 232 TFUE; Cons. eur., art. 232 TFUE; Cons., art. 240 TFUE; Comm., art. 249 TFUE; C. conti, art. 287 TFUE; CES e CdR, artt. 303 e 306 TFUE), non riguarda esclusivamente l'organizzazione interna della CG, ma l'intera procedura giurisdizionale comune e ha così per destinatari tutte le istituzioni UE, ogni SM e anche le persone fisiche e giuridiche. Posto che il principio della certezza del diritto esige che i destinatari dell'atto UE conoscano senza ambiguità i diritti e gli obblighi derivanti da quest'ultimo, il che può realizzarsi dandone la massima pubblicità in tutti gli SM mediante la pubblicazione nella GUUE (CG, 10.3.2009, C-345/06, *Heinrich*), il RP CG comprensibilmente prevede ai fini della sua entrata in vigore la pubblicazione dello stesso nella GUUE. In mancanza di tale pubblicità il RP, pur non invalido, non può produrre effetti giuridici né essere opposto ai destinatari dello stesso.

3. Il RP è pubblicato nella serie L della GUUE in ventitré delle ventiquattro lingue ufficiali UE, ossia in bulgaro, ceco, croato (a seguito dell'adesione del 1.7.2013), danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, tedesco, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese e ungherese. Il RP non è pubblicato in irlandese, che, aggiunto tra le lingue ufficiali solo il 1.1.2007 (art. 1, reg. n. 1/58 del Cons., che stabilisce il regime linguistico della CEE, in *GUUE*, L 17/385), sarà sottoposto almeno fino al 1.1.2022 a un regime speciale (reg. CE n. 920/2005, del Cons., che modifica il reg. n. 1/58, che stabilisce il regime linguistico della CEE e della CEEA, in *GUUE*, L 156/3 e reg. UE n. 2015/2264 del Cons., in *GUUE*, L 322/1. I reg. nn. 920/2005 e 2015/2264 prevedono, infatti, che le istituzioni UE non sono vincolate all'obbligo di redigere e tradurre tutti gli atti e le sentenze in irlandese, eccettuati i regolamenti del PE e del Cons. (v. però quanto detto con riferimento all'art. 2 reg. n. 2015/2264 all'art. 3 RP CG). Posto che il RP è adottato non da questi ultimi, ma direttamente dagli organi giurisdizionali UE ed è sottoposto all'approvazione solo successiva del Cons. senza coinvolgimento del PE, ne è di conseguenza esclusa la pubblicazione in irlandese. Nonostante il RP non sia pubblicato in irlandese, l'art. 210 RP CG precisa tuttavia che esso è autentico nelle lingue processuali elencate all'art. 36 RP CG, che coincidono con le ventiquattro lingue ufficiali UE di cui all'art. 1 reg. n. 1/58 (bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese) e dunque anche in irlandese.

II.1. Gli atti legislativi e anche non legislativi pubblicati nella GUUE entrano normalmente in vigore alla data da essi stabilita o, in mancanza di quest'ultima, a seguito di una *vacatio legis* di venti giorni dalla data di pubblicazione sulla GUUE. A fronte di tale libertà e posto che il RP CG 2012 ha apportato numerosi cambiamenti al RP CG 1991 (v. *sub* art. 209 RP CG), l'art. 210 RP CG, al fine di favorire una adeguata preparazione, ha previsto il termine del «primo giorno del secondo mese successivo» alla pubblicazione del RP CG nella GUUE. La data di pubbli-

cazione a tale fine rilevante, la quale è uguale per tutti gli SM, è quella indicata sul numero della GUUE che reca il provvedimento e corrisponde al giorno in cui detto numero è stato effettivamente disponibile al pubblico. Solo qualora si provi che tale data non coincide con quella in cui quel numero della GUUE era disponibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali di Lussemburgo, è possibile considerare una diversa data e in particolare quella di effettiva pubblicazione (CG, 25.1.1979, 98/78, *Racke*, pt. 15). Il RP CG 2012, pubblicato nella GUUE, L 265 del 29.9.2012, è così entrato in vigore il 1.11.2012.

2. L'art. 210 RP CG prevede un termine più breve di quello proposto dal presidente della CG all'art. 212 del progetto di revisione del RP CG del 7.6.2011. Tale norma stabiliva, infatti, l'entrata in vigore del nuovo RP CG il «primo giorno del *terzo mese* [corsivo aggiunto] successivo alla pubblicazione nella [GUUE]». Questo termine non ha tuttavia ottenuto l'approvazione del Cons., cosicché l'attuale art. 210 RP CG conferma il termine del «primo giorno del *secondo mese* [corsivo aggiunto] successivo alla pubblicazione nella [GUUE]» previsto già all'art. 127 RP CG 1991. Il termine del «primo giorno del *terzo mese* [corsivo aggiunto] successivo alla pubblicazione nella [GUUE]» è invece stabilito all'art. 227 RP Trib. e all'art. 134 RP TFP per l'entrata in vigore di tali RRP.

Bibliografia: K. LASINKSKI-SULECKY, W. MORAWSKY, *Late Publication of EC Law in Languages of New Members States and its Effects: Obligations of Individuals Following the Court's Judgments in Skoma-Lux*, in CMLR, 2008, p. 705 ss.; P. STANCANELLI, *Articolo 297 TFUE*, in CURTI GIALDINO (a cura di), p. 2117 ss.; P. MORI, *Articolo 297 TFUE*, in TIZZANO (a cura di), p. 2314 ss.; A. PIETROBON, *Articolo 297 TFUE*, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), p. 1429 ss.